



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria
già *Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*
Ufficio V "Scuole di specializzazione"

PEC

Spett.li

Istituti di specializzazione in Psicoterapia
in persona dei rispettivi l.r.p.t.

Oggetto: Disposizioni in merito alla proroga del periodo di espletamento del tirocinio per il completamento delle ore residue, in favore delle allieve in stato di gravidanza e degli allievi padri iscritti ai corsi di specializzazione in Psicoterapia presso gli Istituti riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509/98.

In considerazione delle numerose segnalazioni con le quali taluni Istituti riconosciuti ai sensi del D.M. n. 509/98 hanno reso nota nell'ambito delle scuole private di psicoterapia, l'impossibilità per le allieve in stato di gravidanza di recuperare le ore di tirocinio, qualora non rientrino nei termini temporali di cui alle altre ipotesi di proroga consentite dalla CTC, si segnala quanto segue.

La Commissione Tecnico Consultiva, da ultimo costituita con d.m. 19 settembre 2024 prot. 1590, nella seduta del 17 marzo 2025 ha inteso proporre la *"concessione di una proroga speciale del periodo di espletamento di tirocinio per il completamento delle ore residue, in favore delle allieve in stato di gravidanza e degli allievi padri, che non riescano a rientrare nei termini temporali di cui alle altre ipotesi di proroga consentite dalla CTC, fino al termine temporale massimo di 1 anno nel complessivo, per entrambi i genitori, decorrente dalla data di nascita del bambino, producendo la relativa certificazione di nascita all'Istituto, nella misura in cui l'altro genitore non usufruisca del congedo parentale"*, precisando ulteriormente nel corso della riunione del 30 giugno 2025 che *"La CTC ritiene che debba valere per coloro che vedono la sospensione dall'a.a. 2024/2025 e anno solare 2024 e che quindi possono già nel 2025 iniziare il relativo recupero."*

Pertanto, ritenendo condivisibile quanto proposto dalla CTC, si riportano di seguito le condizioni in presenza delle quali si ritiene possa trovare accoglimento l'indicata proroga, a modifica della Circolare n. 16645 del 15.05.2019 avente ad oggetto *"Allieve specializzande delle scuole di specializzazione in stato di gravidanza"*.

In tali casi, onde garantire la finalità prevista dall'art. 10 Reg. 509/98 tramite cui è consentito al consiglio dei docenti il controllo delle attività svolte dagli allievi, e nello specifico il *"conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica"*, gli esami annuali dovranno essere differiti ad una sessione straordinaria successiva al completamento delle ore di tirocinio.

In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra illustrate, l'allieva/o non potrà essere iscritta/o al successivo anno formativo, anche nel caso in cui avesse già iniziato a svolgere le relative ore di didattica e/o di tirocinio, le quali ultime dovranno in ogni caso essere certificate dalle strutture in modo distinto specificando gli anni formativi di riferimento.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

Il Responsabile dell'Ufficio: il Dirigente dott.ssa Luisa A. De Paola

Il Responsabile del procedimento : dott. Domenico Razza